

Sentenza n. 63 del 2006 - divieto di fumo nei locali chiusi

La Regione Toscana impugna l'art. 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), con cui si demanda ad un accordo da sancirsi in sede di Conferenza Stato-Regioni la ridefinizione delle procedure per l'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo nei locali chiusi nonché l'individuazione dei soggetti legittimati alla contestazione degli illeciti, alla ricezione dei rapporti e all'irrogazione delle sanzioni.

La disposizione in oggetto è censurata sotto due profili: per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., assumendo che la disciplina del procedimento sanzionatorio costituisca normazione di dettaglio, come tale rimessa alla potestà legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute; nonché per violazione della potestà legislativa regionale residuale, poiché la norma, in quanto preordinata anche alla individuazione dei soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, sarebbe invasiva dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa regionale.

Le censure non sarebbero superate dalla scelta di metodo giacché l'utilizzo dello strumento concertativo sarebbe finalizzato all'espropriazione da parte dello Stato di una potestà legislativa ad esso non spettante.

La questione non è ritenuta fondata dalla Consulta, la quale ha modo di precisare che il divieto di fumo, inteso alla protezione del bene della salute personale, costituisce un principio fondamentale richiedente uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale. Ne deriva la competenza dello Stato non solo ad individuare le fattispecie di illecito amministrativo e le relative sanzioni, ma anche a regolare il procedimento finalizzato alla loro applicazione.

La disciplina della vigilanza, in quanto strumentale rispetto all'effettività del divieto e accessoria alla competenza sanzionatoria statale, è necessariamente attratta, secondo il giudice costituzionale, nella sfera di competenza statale.

Detto in altri termini, "la stessa esigenza di uniformità sottesa alla qualificazione come principi fondamentali di tutte le norme sanzionatorie in materia" deve presiedere "alla disciplina delle attività finalizzate all'applicazione delle sanzioni medesime".

La ridefinizione del procedimento è affidata in ogni caso ad un accordo che, pur se inidoneo alla modifica dell'ordine costituzionale delle competenze, può rappresentare una valida soluzione collaborativa di una questione che si inserisce nel più vasto ambito di una materia, la tutela della salute, in cui si intrecciano competenze legislative e amministrative statali e regionali.

Quanto alla lamentata interferenza statale nell'ordinamento e nell'organizzazione regionale, la Corte osserva che vi è per tutte le pubbliche amministrazioni il dovere di applicazione delle norme vigenti, e quindi che gli organi della Regione sono tenuti a far rispettare le leggi dello Stato, ove queste disciplinino oggetti di loro competenza, "senza che ciò possa essere considerato illegittima interferenza".

